

N. \_\_\_\_\_ Sent. \_\_\_\_\_



CONTENZ.	N.	_____
CRONOL.	N.	_____
REPERT.	N.	_____
COMUNICAZ.N.		_____
DEP. MINUTA		_____
P.M.		_____
Esente da bollo L.488/99		

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Massimiliano**

**Crudo** in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**OGGETTO:**  
*Lesione personale*

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da:

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Artusi  
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Parma via Pesenti n.  
2/A

**- ATTORE -**

*contro*

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe  
Cornetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Parma via al  
Collegio dei Nobili n. 5

**- CONVENUTO-**

Causa Civile iscritta al n. 1793/12 del Ruolo Generale ed assegnata a  
sentenza sulle seguenti conclusioni:

**ATTORE:**

v. foglio da far parte integrante del verbale 7.3.2018

*"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accertare e dichiarare che il sinistro di cui è giudizio si è verificato per fatto e colpa esclusivi del ██████████ e, per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire al concludente i danni tutti (patrimoniali e non patrimoniali) riportati in conseguenza del predetto sinistro, da liquidarsi in complessivi euro 34.984,95 con maggiorazione degli importi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, con maggiorazione degli importi di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Porre in via definitiva le spese di CTU medico legale (Dott. Barbosa euro 484,00) e CTP (Dott. Beldrighi euro 157,30) a carico di parte convenuta. Con vittoria di spese e compensi."*

**CONVENUTO:**

v. comparsa di costituzione e risposta 19.9.2012

*"Voglia il Tribunale Ill.mo respingere le domande dell'attore perché infondate, indimostrate, inammissibili o come meglio. Con vittoria di spese e competenze oltre IVA, CPA e rimborso forfettario".*

**FATTO E DIRITTO**

1. ██████████ ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali asseritamente causati dall'incidente avvenuto nel corso di una gara ciclistica amatoriale in data 16.4.2011, nella quale, in

Montechiarugolo, località Basilicogiano (PR), restavano coinvolti il [REDACTED] ed il [REDACTED] alla guida delle proprie biciclette da corsa -, deducendo la colpa esclusiva del [REDACTED], il quale entrava in contatto con il [REDACTED] spingendolo contro le transenne che delimitavano il percorso e facendolo cadere per terra.

2. Il convenuto, nel costituirsi, ha contestato le avverse pretese, eccependo e richiamando l'esimente del "rischio sportivo consentito", trattandosi di una gara ciclistica ed, in ogni caso, l'errata ricostruzione avversa, essendo l'incidente stato causato non dall'imprudenza del convenuto ma da un dosso rallentatore e dalle buche presenti sull'asfalto che determinarono l'improvviso spostamento del [REDACTED] e la conseguente collisione.

3. La causa veniva istruita mediante l'assunzione di prove orali e di una CTU medico legale sulla persona dell'attore; successivamente, trattenuta in decisione sulle richiamate conclusioni, con concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusive e repliche.

3. Secondo questo giudicante, la responsabilità esclusiva del [REDACTED] nella causazione dell'incidente deve essere considerata pienamente provata. Infatti, l'istruttoria espletata ha dato dimostrazione sia della responsabilità del convenuto [REDACTED] nella causazione del sinistro (esaustiva al riguardo è già la semplice visione del video prodotto in atti, la cui dinamica è stata poi confermata dai testi indotti [REDACTED] ed [REDACTED] pur con le preventivabili divergenze dovute principalmente all'essere teste indotto dall'una o

dall'altra parte) sia della ininfluenza e, comunque, non incisività del dosso rallentatore posto sulla strada ove avvenne la volata (trattasi di dosso di modesta altezza con minimo dislivello del manto stradale e, comunque, posto in punto precedente a quello della collisione); parte convenuta non ha, invece, provato in maniera esaustiva la circostanza che sul tracciato vi fossero delle buche tali da consentire un intralcio e/o una deviazione della marcia.

Va poi presa in debita considerazione anche la squalifica comminata al ██████████ da parte della CAD (Commissione Appello e Disciplina UDACE CSAIN del 14.5.11) dal 16.4.2011 al 31.7.2011 *“per aver provocato con una grave scorrettezza nell'arrivo in volata, la caduta di due concorrenti, che hanno riportato entrambi fratture varie”*.

Individuata la chiara responsabilità del convenuto nell'occorso, pur non potendo affermare con certezza la volontarietà dell'iniziativa che andrà considerata meramente colposa, rimane da inquadrare giuridicamente il fatto lesivo. E, soprattutto, la leicità o meno di tale comportamento alla luce del principio invocato dalla parte convenuta del “rischio sportivo consentito”.

Ossia la questione principale che viene posta in tale vertenza è quella di stabilire se il comportamento del ██████████, seppur colposo, abbia travalicato i doveri di lealtà nei confronti dell'avversario necessari ed

imprescindibili allorché si intraprende una gara sportiva, seppur amatoriale.

Ci soccorre al riguardo la nota sentenza della Suprema Corte n. 12012/12 che ha stabilito i criteri per individuare in quale ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile, collocandoli nello stretto collegamento funzionale tra il gioco e l'evento lesivo.

Statuisce la Cassazione che *“tale collegamento sussiste e, pertanto, sussiste la responsabilità dell'agente qualora l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco... il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto o con la qualità delle persone che vi partecipano”*.

Al fine di individuare la responsabilità dell'agente non rileva, pertanto, né una qualsivoglia violazione di una regola del gioco né la stessa volontarietà dell'atto passibile di sanzione sportiva ma soltanto ed esclusivamente il risultato dell'indagine sul comportamento dell'agente in relazione alle connotazioni proprie del giuoco ed al contesto nel quale esso concretamente si svolge.

Se si fuoriesce da quest'alveo, tracciato dalla S.C., si corre il rischio di dividersi fra i fautori del rischio sportivo (chi partecipa ad una gara accetta implicitamente anche il rischio ad essa connesso, seppur in presenza di un comportamento "rude" dell'agente) e coloro i quali, viceversa, tale rischio non lo accettano a prescindere (pur in presenza di un comportamento dell'agente non sanzionabile sportivamente, ritengono individuabile in ogni caso la sua responsabilità in virtù del travalicamento della "lealtà sportiva").

La decisione va presa, come detto, esclusivamente sulla connessione tra il tipo di violenza esercitata ed il contesto in cui è avvenuta.

Orbene, nel caso di specie, non potendo dubitare del comportamento violento intrapreso dal [REDACTED] nella circostanza (è indubbia la spinta dello stesso che provoca la caduta dell'attore [REDACTED]), rimane da tenere in considerazione il contesto in cui tale azione venne effettuata: secondo questo Giudicante, nell'affermare la responsabilità civile del [REDACTED], è risultato determinante il fatto che trattasi di gara ciclistica tra amatori.

Qualora ciò fosse avvenuto tra professionisti del ciclismo, sarebbe stato opportuno valutare con attenzione l'eventuale esimente ma trattandosi, invece, di attività sportiva di puro svago non può essere tollerata una tale irruenza e violenza.

Per tutti questi motivi, la responsabilità del [REDACTED] nell'occorso sinistro non può che essere confermata, con ogni conseguenza di legge.

5. In merito al *quantum debeatur*, si osserva quanto segue:

la Ctu medico legale disposta, che qui si condivide e si richiama integralmente, ha riconosciuto al ██████ un danno permanente pari al 7%, derivante da una frattura del condilo femorale laterale del ginocchio dx e del malleolo mediale della caviglia sx, un'inabilità temporanea parziale al 75%, di giorni 45, parziale al 50%, di giorni 15 e parziale al 25%, di giorni 15.

6. Alla luce di quanto sopra, al ██████ va riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere liquidato - sulla base della tabella di liquidazione del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che l'infortunato aveva al momento del sinistro - nella misura base attualizzata pari ad euro 15.759,00 (comprensivo dell'aumento personalizzato del 30%), oltre agli interessi legali, che spettano sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente, dalla data dell'evento al saldo.

7. Quanto all'inabilità temporanea, sulla base della citata tabella, devono essere liquidate le seguenti somme attualizzate:

per l'I.T. al 75%, l'importo di euro 3.375,00;

per l'I.T. al 50%, l'importo di euro 750,00;

per l'I.T. al 25%, l'importo di euro 375,00;

il tutto per la complessiva somma di euro 4.500,00, su cui spettano, previa devalutazione alla data del sinistro e rivalutazione annuale, gli interessi legali dalla data dell'evento al saldo.

A ciò andranno aggiunte le somme di euro 2.222,95 per le spese mediche sostenute dall'attore ed euro 260,00 per la redazione della CTP, oltre al danno patrimoniale (danno alla bicicletta ed accessori sportivi) quantificabile forfettariamente in euro 3.384,50 tenuto conto dell'usura derivante dall'utilizzo (50% della pretesa attorea).

Infine, la domanda proposta dall'attore sul risarcimento di un danno patrimoniale da lucro cessante appare infondata e comunque non sufficientemente provata. Se è vero, infatti, che la Ctu ha accertato un'inabilità lavorativa temporanea di giorni 44, le prove testimoniali non hanno consentito, a parte attrice, di assolvere all'onere probatorio posto a suo carico, in merito alla circostanza che il Rivara, all'epoca del sinistro, fosse l'unica persona in grado di effettuare le attività commissionate alla sua impresa (nessun capitolo è stato dedotto al riguardo); inoltre, risulta la produzione del solo modello unico 2010 non permettendo un'adeguata comparazione su di un arco temporale più lungo, come richiesto dalla legge. La domanda dell'attore sul punto deve, pertanto, essere rigettata.

9. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico del convenuto.

10. Al parziale accoglimento della domanda attorea segue la soccombenza nelle spese processuali nella misura di due terzi per parte convenuta.



P.Q.M.


Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, *contrarius reiectis*, in parziale accoglimento della domanda, dichiara [REDACTED] responsabile, in via esclusiva, nei confronti di [REDACTED] dell'incidente occorso in data 16.4.2011 e, per l'effetto, lo dichiara tenuto e condanna a risarcire a [REDACTED] i danni non patrimoniali, che liquida nelle seguenti somme attualizzate:

di euro 15.759,00, per danno da invalidità permanente personalizzato, di euro 4.500,00, per danno da inabilità temporanea, di euro 2.482,95 per spese mediche sostenute, di euro 3.384,50 per danno patrimoniale, il tutto oltre agli interessi legali, sulle predette somme devalutate e rivalutate annualmente, dalla data dell'evento al saldo; respinge nel resto.

Pone le spese di Ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico della parte convenuta.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali nella misura di due terzi, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 5.094,80, di cui euro 494,80 per spese esenti, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante terzo.

Parma, 21.11.2018



Il Giudice Unico

dott. Massimiliano Crudo